

Comportamento abnorme del lavoratore e responsabilità del datore

(Cass. Pen., sez. IV, sent. 19/07/2019 - 19/08/2019, n. 36194)

La responsabilità del datore di lavoro a titolo di colpa specifica dell'infortunio dipeso da negligenza del lavoratore trova un limite in caso di comportamento "abnorme" o "esorbitante" del lavoratore, quale fattore interruttivo del nesso di causalità tra l'omissione contestata al datore di lavoro e l'evento.

Per comportamento abnorme del lavoratore deve intendersi una condotta imprudente posta in essere del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente imprevedibile nella esecuzione del lavoro.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. - Presidente -

Dott. MENICHETTI Carla - rel. Consigliere -

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere -

Dott. TANGA Antonio L. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da M.R., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/06/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CARLA MENICHETTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr.

SPINACI SANTE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato CARINCI LUCIANO del foro di CHIETI in difesa

della parte civile R.M., che deposita conclusioni scritte

unitamente alla nota spese alle quali si riporta, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato MIMOLA GAETANO del foro di PESCARA difensore di M.R., che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 giugno 2018 la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la condanna resa dal Tribunale di Chieti nei confronti di M.R., quale responsabile del reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore B.S., deceduto in data (OMISSIS) durante l'attività di abbattimento di alberi di alto fusto.

2. Era stato contestato all'imputato, quale titolare e legale rappresentante della omonima ditta, esercente attività di silvicoltura ed altre attività forestali, una colpa generica ed una colpa specifica, consistita nel non aver adottato misure di prevenzione adeguate all'attività di abbattimento di alberi e quindi ai rischi di una loro caduta (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. e), così da adibire a questo tipo di mansioni solo lavoratori che avessero ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, nonchè per non aver vigilato sui lavoratori impegnati in tale specifica attività, ovvero richiesto loro l'osservanza delle disposizioni in materia, con specifico riferimento ai pericoli dovuti al rischio di caduta di una pianta impigliata ad un'altra durante la caduta (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. f), ed ancora per non aver formato il lavoratore B.S., assunto da appena tre giorni, in maniera specifica su tutti i rischi afferenti le mansioni svolte e sulle misure e procedure da adottare nella fase di abbattimento degli alberi.

Era così accaduto che il B., intento a tagliare un alto albero di faggio, in una zona con pendenza di oltre il 90% e con il terreno reso viscido dalla pioggia, albero già in precedenza abbattuto e rimasto impigliato in altro vicino, così rimanendo in una situazione di bilico e quindi di pericolo, veniva colpito dall'albero in caduta libera perdendo la vita all'istante a causa delle gravi fratture subite in sede frontale.

3. La Corte di merito disattendeva la deduzione difensiva di un comportamento abnorme del lavoratore, interruttivo del nesso di causalità, rilevando che al momento dell'infortunio il B. stava svolgendo l'attività lavorativa per la quale era stato assunto e che la scelta operata di asportare i rami, in modo da consentire la discesa a valle dell'albero rimasto incastrato, era dipesa dalla mancata formazione ed informazione, che non gli aveva consentito di valutare in modo compiuto i gravi rischi connessi alla pericolosa attività.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando, con unico motivo ampiamente argomentato, travisamento della prova e carenza di motivazione, ravvisabile nella sentenza impugnata in relazione al contenuto delle prove testimoniali, avendo la Corte d'Appello omesso di valutare elementi di prova decisivi ai fini del giudizio di responsabilità, in quanto relativi al contenuto della mansione affidata al lavoratore deceduto. Sostiene che sul terreno teatro dell'incidente era riversa già una grande quantità di legna proveniente da tronchi in precedenza abbattuti, ancora in parte da depezzare, ordinare ed accatastare, e dunque che il B. non doveva procedere all'abbattimento di altri alberi ma solo ridurre i tronchi abbattuti in pezzi più

piccoli per poi accatastarli, come dimostrato dal fatto che sul cantiere non erano presenti attrezzi per l'abbattimento degli alberi (cime di ancoraggio e mezzi da traino meccanici o animali) ma unicamente strumenti deputati, appunto, alla depezzatura dei tronchi già abbattuti, quali roncola e motosega. Con decisione del tutto autonoma invece il lavoratore, dopo aver impugnato la motosega per depezzare i tronchi già abbattuti, aveva invece iniziato a tagliare un albero segnalato con il bollino rosso della Guardia Forestale, e ciò nonostante gli fosse stato assolutamente proibito di tagliare altre piante, anche in considerazione del fatto che in precedenza il fratello era morto in analoghe circostanze. Tanto era emerso dalle dichiarazioni dei testi S.M., G.D., dipendenti del M., del Brigadiere D.N. e dell'ispettore Ma.Fa.. L'acclarata circostanza che l'incidente mortale era avvenuto in conseguenza dell'esecuzione da parte del B. di un'attività del tutto differente ed esorbitante dalla mansione affidatagli dal datore di lavoro, e proseguita nonostante il richiamo dei colleghi di desistere dal taglio dell'albero, portava ad escludere la penale responsabilità dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Secondo univoca giurisprudenza di questa Corte Suprema, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui, risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio dipeso da negligenza del lavoratore, il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile degli obblighi formativi (Sez.4, n. 49593 del 14/6/2018, Rv.274042).

Tale principio trova un limite in caso di comportamento "abnorme" o "esorbitante" del lavoratore, quale fattore interruttivo del nesso di causalità tra l'omissione contestata al datore di lavoro e l'evento.

Sul tema si è statuito nel senso che il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez.4, n. 7188 del 10/1/2018, Rv.272222).

E' stato ulteriormente precisato - sempre in tema di prevenzione antinfortunistica che perchè la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme ed idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario che sia, oltre che imprevedibile, tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governato dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez.4, n. 5007 del 28/11/2018, Rv.275017; Sez.4, n. 15124 del 13/12/2016, Rv.269603).

Dunque, solo una volta che il datore di lavoro abbia compiutamente adempiuto all'obbligo di informazione e formazione del lavoratore, mettendolo a conoscenza dei rischi connessi alle mansioni a lui affidate ed educandolo al corretto svolgimento delle medesime, potrà essere affrontata la questione di una condotta del lavoratore conforme a quanto appreso dal datore di lavoro ed all'attività a lui demandata, ovvero del tutto eccentrica rispetto ad essa, sì da comportare una

situazione di rischio nuovo ed imprevedibile, come tale non governabile dal titolare della posizione di garanzia.

3. Ciò posto si osserva che nel caso di specie non si dibatte sulla violazione da parte del M. dell'obbligo di formazione ed informazione del lavoratore, assunto da pochi giorni, ma ci si limita a sostenere che il B. non avrebbe dovuto tagliare i rami dell'albero, già abbattuto, che era rimasto impigliato ad un altro, ma unicamente i tronchi a terra, e procedere poi al loro accatastamento.

Tale operazione - come correttamente ritenuto dai giudici di merito - era proprio dipesa dalla mancata formazione del lavoratore, ignaro dei rischi che correva, potendosi, di contro, configurare una imprevedibilità colposa del comportamento di questi solo sul presupposto della conoscenza da parte del soggetto infortunato delle corrette modalità di esecuzione del compito affidatogli e dei rischi ad esso connessi.

Le circostanze dedotte dal ricorrente, che vi fossero sul posto alberi già abbattuti e che l'imputato il giorno del fatto avesse impartito ai suoi operai la direttiva di limitarsi ad un'attività di depezzamento dei tronchi ed accatastamento della legna, non consentono perciò di ritenere eccentrica ed esorbitante, come tale interruttiva del nesso di causalità, la condotta della vittima che, ignara dei rischi connessi alla pericolosa attività posta in essere, nel tentativo di liberare un albero rimasto incastrato in un altro, ne veniva travolta riportando ferite mortali.

Del resto - si ripete - sulla omessa formazione ed informazione del lavoratore, addebito di colpa ritenuto dai giudici di merito conformemente a quanto contestato in imputazione, il ricorrente non si confronta affatto, insistendo su una tesi che appare manifestamente infondata proprio per quanto premesso dalla Corte territoriale, nel senso che la problematica di una eventuale condotta imprevedibilmente colposa della vittima poteva essere presa in esame solo in presenza di un adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo a suo carico di formazione ed informazione del dipendente dei rischi connessi alle mansioni da svolgere in concreto.

4. Per le esposte ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di duemila Euro in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n. 186/2000), nonchè al rimborso delle spese sostenute dalla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile R.M. che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

